

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

relativa alla firma di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(2009/330/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con la Repubblica d'Albania per concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
- (2) Dato l'esito positivo dei negoziati, è opportuno che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

Articolo 1

È approvata la firma del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilite) a firmare il protocollo, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in seguito denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ALBANIA,

dall'altra,

visto l'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra (in seguito denominato «l'ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.
- (2) La Repubblica di Bulgaria e la Romania (in seguito denominati «i nuovi Stati membri») hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007.
- (3) L'ASA dovrebbe essere modificato per tener conto dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.
- (4) Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 dell'ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Albania sanciti nell'accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i

loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

SEZIONE II

PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 2

L'allegato I dell'ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente protocollo.

SEZIONE III

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 3

Prodotti agricoli in senso stretto

1. L'allegato II a) dell'ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente protocollo.

2. L'allegato II b) dell'ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente protocollo.

3. L'allegato II c) dell'ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente protocollo.

Articolo 4

Prodotti della pesca

L'allegato III dell'ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente protocollo.

Articolo 5

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo n. 2 dell'ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente protocollo.

SEZIONE IV

NORME DI ORIGINE

Articolo 6

Il protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE V

Articolo 7

OMC

La Repubblica d'Albania si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII dell'accordo

generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 8

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Repubblica d'Albania o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell'adesione;

c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione nella Repubblica d'Albania o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati in quel momento tra la Repubblica d'Albania e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. La Repubblica d'Albania e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Repubblica d'Albania e la Comunità prima della data dell'adesione; e che

- b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro il 1° gennaio 2008, tali autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'ASA.

3. Le richieste di verifiche a posteriori delle prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità doganali competenti della Repubblica d'Albania o degli Stati membri per un periodo di tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate dalle stesse autorità per un periodo di tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 9

Merci in transito

1. Le disposizioni dell'ASA possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica d'Albania verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica d'Albania, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e, alla data dell'adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica d'Albania o nel nuovo Stato membro interessato.

2. In questi casi, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE VI

Articolo 10

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 11

1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e la Repubblica d'Albania procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, purché tutti i relativi strumenti di approvazione siano stati depositati entro tale data.

2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 14

Il testo dell'ASA, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni allegare sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali. Il comitato misto procede all'approvazione di tali testi.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezernyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

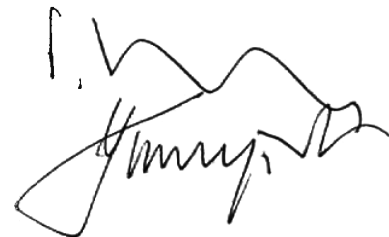
Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Ghall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Për Vendet Anëtare



За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Ghall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstva
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Për Komunitetet Europiane



За Република Албания
Por la República de Albania
Za Albánskou republiku
På Republikken Albaniens vegne
Für die Republik Albanien
Albaania Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας
For the Republic of Albania
Pour la République d'Albanie
Per la Repubblica di Albania
Albānijas Republikas vārdā
Albanijos Respublikos vardu
Az Albán Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Albanija
Voor de Republiek Albanië
W imieniu Republiki Albanii
Pela República da Albânia
Pentru Republica Albania
Za Albánsku republiku
Za Republiko Albanijo
Albanian tasavallan puolesta
För Republiken Albanien
Për Republikën e Shqipërosë

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Kauli', written diagonally across the page.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ**(di cui all'articolo 19)**

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- il 1° gennaio 2007 il dazio all'importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2008 il dazio all'importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2009 il dazio all'importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2010 il dazio all'importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2011 i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare: – Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità: -- altri --- altri
2501 00 91	---- Sale per l'alimentazione umana
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli: – Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:
2710 11	-- Oli leggeri e preparazioni: --- destinati ad altri usi: ---- Benzine speciali:
2710 11 25	----- altre
	----- altri:
	----- Benzine per motori:
	----- altre, aventi tenore di piombo:
	----- inferiore o uguale a 0,013 g per 1:
2710 11 41	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95
2710 11 70	----- Carboturbi tipo benzina
2710 19	-- altre: --- Oli medi: ---- destinati ad altri usi: ----- Petrolio lampante:

Codice NC	Descrizione
2710 19 21	----- Carboturbi
2710 19 25	----- altro
2710 19 29	----- altri
	--- Oli pesanti:
	---- Oli da gas:
2710 19 31	----- destinati a subire un trattamento definito
2710 19 35	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31
	----- destinati ad altri usi:
2710 19 41	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %
2710 19 45	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %
2710 19 49	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %
	---- Oli combustibili:
	----- destinati ad altri usi:
2710 19 69	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	– Coke di petrolio:
2713 12 00	-- calcinato
2713 20 00	– Bitume di petrolio
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici:
3103 10	– Perfosfati
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:
	– altri:
3304 91 00	-- Ciprie, comprese le polveri compatte
3304 99 00	-- altri
3305	Preparazioni per capelli:
3305 10 00	– Shampooings
3305 30 00	– Lacche per capelli
3305 90	– altre
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:
3306 10 00	– Dentifrici
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

Codice NC	Descrizione
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti: - Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 11 00	-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
3401 19 00	-- altri
3401 20	- Saponi presentati in altre forme
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
3402 20	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto
3402 90	- altri:
3402 90 10	-- Preparazioni tensioattive
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
3405 20 00	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3405 30 00	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
3405 90	- altri:
3405 90 90	-- altri
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:
3923 10 00	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00	-- di polimeri di etilene
3923 29	-- di altre materie plastiche:
3923 29 10	--- di altre materie plastiche:
3923 29 90	--- altri
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:
3925 10 00	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: -- Pneumatici rigenerati:
4012 11 00	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
4012 12 00	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4012 13 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
ex 4012 13 00	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
4012 20 00 ex 4012 20 00 4012 90 4012 90 20	- Pneumatici usati: -- Pneumatici usati: - altri: -- Gomme piene o semipiene
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402 6402 99 6402 99 50	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica: - Altre calzature: -- altre: --- altre: ---- con tomaie di materia plastica: ----- Pantofole ed altre calzature da camera
6404 6404 19 6404 19 90 6404 20	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili: - Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica: -- altre: --- altre - Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito
6405	Altre calzature
6406 6406 10	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti: - Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto
7213 7213 10 00 7213 91 7213 99 7213 99 10	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto - aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione - altri: -- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm: -- altri: --- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 7214 10 00	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione: - fucinate

Codice NC	Descrizione
7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 91	– altre:
7214 99	-- di sezione trasversale rettangolare
	-- altre
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:
	– altri, saldati, di sezione non circolare:
7306 61	-- altri, saldati, di sezione non circolare:
7306 69	-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare
7306 90 00	– altri
7326	Altri lavori di ferro o acciaio:
7326 90	– altri:
	-- Altri lavori di ferro o di acciaio:
7326 90 98	--- altri
7408	Fili di rame:
	– di rame raffinato:
7408 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm
7408 19	-- altri
7413 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:
7413 00 20	– di rame raffinato:
ex 7413 00 20	-- diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
	– Fili per avvolgimenti:
8544 11	-- di rame
8544 19	-- altri
8544 20 00	– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali
	– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
8544 49	-- altri:
	--- altri:
8544 49 91	---- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
	---- altri:
8544 49 95	----- - per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V
8544 49 99	----- per una tensioni di 1 000 V
8544 60	– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
9403	Altri mobili e loro parti:
9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403 40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 60	– - altri mobili di legno:
9403 60 30	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]**

Esenzione dai dazi per quantitativi illimitati

Codice NC	Designazione delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 10	- riproduttori di razza pura
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 10	- riproduttori di razza pura
0102 90	- altri:
	-- delle specie domestiche:
	--- di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:
0102 90 29	---- altri
0103	Animali vivi della specie suina
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	- di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 11	-- Galli e galline
0105 12 00	-- Tacchine e tacchini
0105 19	-- altri
	- altri
0105 94 00	-- Galli e galline:
ex 0105 94 00	--- di peso inferiore o uguale a 2 000 g
0106	Altri animali vivi:
	- Mammiferi:
0106 11 00	-- Primati
0106 19	-- altri
0106 20 00	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
	- Uccelli:
0106 31 00	-- Uccelli rapaci
0106 32 00	-- Psittaformici (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua)
0106 39	-- altri
0106 90 00	- altri
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Codice NC	Designazione delle merci
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
0206 10 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	– della specie bovina, congelate:
0206 29	-- altre:
0206 29 10	--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 30 00	– della specie suina, fresche o refrigerate
	– della specie suina, congelate:
0206 41 00	-- Fegati
0206 80	– altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90	– altre, congelate:
0206 90 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10	– Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide:
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
	---- inferiore o uguale a 15 %, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 02	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 04	----- superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %
0404 10 06	----- superiore a 27 %
	---- superiore a 15 %, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 12	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 14	----- superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %
0404 10 16	----- superiore a 27 %
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
	– di volatili da cortile:
	-- da cova:
0407 00 11	--- di tacchine o di oche
0407 00 19	--- altri
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

Codice NC	Designazione delle merci
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 10	– Talee senza radici e marze:
0602 10 90	-- altre
0602 20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
0602 20 90	-- altri
0602 30 00	– Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	– Rosai, anche innestati
0602 90	– altri
0701	Patate, fresche o refrigerate:
0701 10 00	– da semina
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
0703 20 00	– Aglio
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate:
	– Cicorie:
0705 21 00	-- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 90	– altri:
0706 90 30	-- Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
0708 20 00	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
	– Funghi e tartufi:
0709 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0709 59	-- altri:
0709 59 10	--- Funghi galletti o gallinacci
0709 59 30	--- Funghi porcini
0709 59 90	--- altri
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
	– Funghi e tartufi:
0711 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 10	--- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
0711 90 50	--- Cipolle
0711 90 80	--- altri

Codice NC	Designazione delle merci
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
	– Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:
0712 31 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0712 32 00	-- Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)
0712 33 00	-- Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)
0712 39 00	-- altri
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 10	-- destinate alla semina
	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
0713 31 00	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek
0713 33	-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 10	--- destinati alla semina
0713 40 00	– Lenticchie
0713 50 00	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> , e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)
0713 90 00	– altre
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Noci del Brasile:
0801 22 00	-- sgusciate
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Mandorle:
0802 11	-- con guscio
0802 12	-- sgusciate
	– Noci comuni:
0802 31 00	-- con guscio
0802 32 00	-- sgusciate
0802 60 00	– Noci macadamia
0802 90	– altre:
0802 90 20	-- Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn
0802 90 50	-- Pinoli o semi del pino domestico
0803 00	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate:
0803 00 90	– essiccate
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:
0804 40 00	– Avocado

Codice NC	Designazione delle merci
0805	Agrumi, freschi o secchi:
0805 40 00	- Pompelmi e pomeli
0805 90 00	- altri
0806	Uve, fresche o secche:
0806 20	- secche
0810	Altre frutta fresche:
0810 40	- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "Vaccinium":
0810 40 10	-- Mirtilli rossi (frutti del <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)
0810 60 00	- Durian
0810 90	- altri:
	-- Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:
0810 90 60	--- Ribes rosso
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:
0811 20 11	--- con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
0811 20 19	--- altri
	-- altri:
0811 20 39	--- Ribes nero (cassis)
0811 90	- altre:
	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :
0811 90 11	---- Frutta tropicali e noci tropicali
	--- altri:
0811 90 31	---- Frutta tropicali e noci tropicali
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 90	- altre:
0812 90 10	-- Albicocche
0812 90 30	-- Papaie
0812 90 40	-- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0812 90 70	-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali
0812 90 98	-- altre:
ex 0812 90 98	--- Ribes nero (cassis)
ex 0812 90 98	--- Lamponi

Codice NC	Designazione delle merci
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 50	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	-- Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
0813 50 19	--- con prugne
	-- Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:
0813 50 31	--- di noci tropicali
0813 50 39	--- altri
	-- altri miscugli:
0813 50 91	--- non contenenti prugne e fichi
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
0901 90	- altri:
0901 90 10	-- Bucce e pellicole di caffè
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:
1001 90	- altro:
1001 90 10	-- Spelta, destinata alla semina
1006	Riso
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 90	- altre:
1102 90 30	-- di avena
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	- Semole e semolini:
1103 19	-- di altri cereali:
1103 19 10	--- di segala
1103 19 30	--- di orzo
1103 19 40	--- di avena
1103 19 50	--- di riso
1103 20	- Agglomerati in forma di pellets
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	- Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104 12	-- di avena:
1104 12 10	--- Cereali schiacciati

Codice NC	Designazione delle merci
1104 19	-- di altri cereali:
1104 19 30	--- di segala
	--- di orzo:
1104 19 61	---- Cereali schiacciati
1104 19 69	---- Fiocchi
	--- altri:
1104 19 91	---- Fiocchi di riso
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
1104 22	-- di avena
1104 23	-- di granturco:
1104 23 30	--- perlati
1104 23 90	--- soltanto spezzati
1104 29	-- di altri cereali:
	--- di orzo:
1104 29 01	---- mondati (decorticati o pilati)
1104 29 03	---- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)
1104 29 05	---- perlati
1104 29 07	---- soltanto spezzati
1104 29 09	---- altri
	--- altri:
	---- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:
1104 29 11	----- di frumento (grano)
1104 29 18	----- altre
1104 29 30	---- perlati:
ex 1104 29 30	----- di frumento (grano)
ex 1104 29 30	----- di segala
	---- soltanto spezzati:
1104 29 51	----- di frumento (grano)
1104 29 55	----- di segala
1104 29 59	----- altri
	--- altri:
1104 29 81	----- di frumento (grano)
1104 29 85	----- di segala
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
1104 30 10	-- di frumento (grano)
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
1107	Malto, anche torrefatto

Codice NC	Designazione delle merci
1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole
1108 19	-- altri amidi e fecole:
1108 19 10	--- Amido di riso
1108 20 00	– Inulina
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1201 00	Fave di soia, anche frantumate
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10	– con guscio:
1202 10 10	-- destinate alla semina
1203 00 00	Copra
1204 00	Semi di lino, anche frantumati
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
1211 90	– altri:
1211 90 85	-- altri:
ex 1211 90 85	--- altri, escluse le radici di liquirizia
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	– altri:
1212 91	-- Barbabietole da zucchero
1212 99	-- altri
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 11 00	-- Oppio

Codice NC	Designazione delle merci
1302 19	-- altri
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 90	--- di semi di guar
1302 39 00	-- altri
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto):
1501 00 11	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1501 00 90	– Grasso di volatili
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1508 10	– Olio greggio:
1508 10 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508 90	– altri:
1508 90 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– Olio di lino e sue frazioni:
1515 11 00	-- Olio greggio
1515 19	-- altri
	– Olio di granturco e sue frazioni:
1515 21	-- Olio greggio
1515 29	-- altri
1515 30	– Olio di ricino e sue frazioni
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni

Codice NC	Designazione delle merci
1515 90	– altri:
1515 90 11	-- Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:
ex 1515 90 11	--- Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
	-- Olio di semi di tabacco e sue frazioni:
	--- Olio greggio:
1515 90 21	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1515 90 29	---- altro
	--- altri:
1515 90 31	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1515 90 39	---- altri
	-- altri oli e loro frazioni:
	--- Oli greggi:
1515 90 40	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	---- altri:
1515 90 51	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1515 90 59	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi
	--- altri:
1515 90 60	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	---- altri:
1515 90 91	----- Sconcreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1515 90 99	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, intersterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 10	– Grassi e oli animali e loro frazioni
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
	-- altri:
1516 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
	--- altrimenti presentati:
1516 20 95	---- Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karité, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	---- altri:
1516 20 96	----- Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 % in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba
1516 20 98	----- altri
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 90	-- altra

Codice NC	Designazione delle merci
1517 90	– altre:
	-- altre:
1517 90 91	--- Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati
1517 90 99	--- altre
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:
1518 00 31	-- greggi
1518 00 39	-- altri
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	-- contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:
1522 00 31	--- paste di saponificazione (soapstocks)
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	– della specie suina:
1602 49	-- altre, compresi i miscugli:
	--- della specie suina domestica:
	---- contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:
1602 49 11	----- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti
1602 49 15	----- altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi
1602 49 50	---- contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
1602 50	– della specie bovina:
1602 50 10	-- non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 10	-- Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
1701 11	-- di canna
1701 12	-- di barbabietola
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 20	– Zucchero e sciroppo d'acero:
1702 20 10	-- Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Codice NC	Designazione delle merci
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:
1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito
1702 60	– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 30	-- Isoglucosio
1702 90 50	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
1702 90 80	-- Sciroppo di inulina
1702 90 99	-- altri
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 30	-- contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 99	-- altri
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
2006 00 10	– Zenzero
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 19	-- altre, compresi i miscugli:
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
2008 19 91	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale
2008 20	– Ananassi:
	-- con aggiunta di alcole:
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 20 11	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
2008 20 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

Codice NC	Designazione delle merci
2008 20 39	---- altri -- senza aggiunta di alcole: --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 59	---- altri --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 20 79	---- altri
2008 20 90	--- senza aggiunta di zuccheri
2008 40	- Pere: -- senza aggiunta di alcole:
2008 40 90	--- senza aggiunta di zuccheri
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci: -- senza aggiunta di alcole: --- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 70 98	---- inferiore a 5 kg
2008 80	- Fragole: -- con aggiunta di alcole:
2008 80 90	--- senza aggiunta di zuccheri
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 92	-- Miscugli: --- con aggiunta di alcole: ---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % : ----- altri:
2008 92 16	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali) ---- altri: ----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 92 32	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 34	----- altri
	----- altri:
2008 92 36	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali) --- senza aggiunta di alcole: ---- con aggiunta di zuccheri: ----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 92 51	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali) ----- altri: ----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:
2008 92 72	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

Codice NC	Designazione delle merci
	----- altri:
2008 92 76	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 78	----- altri
	---- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	----- uguale o superiore a 5 kg
2008 92 92	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 93	----- altri
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:
2008 92 94	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 96	----- altri
	----- inferiore a 4,5 kg:
2008 92 97	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 99	-- altri:
	--- con aggiunta di alcole:
	---- Zenzero:
2008 99 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	---- altri:
	----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 24	----- Frutta tropicale:
ex 2008 99 24	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
	----- altri:
2008 99 31	----- Frutta tropicale
2008 99 34	----- altri
	----- altri:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 37	----- altre
	----- altre
2008 99 38	----- Frutta tropicale
2008 99 40	----- altri
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 41	----- Zenzero
2008 99 46	----- Frutti della passione, guaiave e tamarindi
2008 99 47	----- Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 99 51	----- Zenzero
2008 99 61	----- Frutti della passione e guaiave

Codice NC	Designazione delle merci
2008 99 62	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
2008 99 67	----- altri
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Succhi di pompelmo o di pomelo:
2009 29	-- altri:
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 29 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
	- Succhi di altri agrumi:
2009 31	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
	--- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
2009 31 11	---- contenenti zuccheri addizionati
2009 39	-- altri:
	--- di un valore Brix superiore a 67:
2009 39 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
2009 39 31	----- contenenti zuccheri addizionati
2009 39 39	----- senza zuccheri addizionati
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
	----- di limoni:
2009 39 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 39 55	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2009 39 59	----- senza zuccheri addizionati
	----- di altri agrumi:
2009 39 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 39 95	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
	- Succhi di ananasso:
2009 41	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 41 10	--- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:
	--- altri:
2009 41 91	---- contenenti zuccheri addizionati
2009 49	-- altri:
	--- di un valore Brix superiore a 67:
2009 49 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 49 30	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati
	---- altri:
2009 49 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 49 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

Codice NC	Designazione delle merci
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	– altre:
	-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 30	--- di isoglucosio
	--- altri:
2106 90 51	---- di lattosio
2106 90 55	---- di glucosio o di maltodestrina
2106 90 59	---- altri
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:
2206 00 10	– Vinello
	– altri:
	-- spumanti:
2206 00 31	--- Sidro e sidro di pere
	-- non spumanti, presentati in recipienti di capacità:
	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2206 00 51	---- Sidro e sidro di pere
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
	--- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:
	---- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %
2309 10 13	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

Codice NC	Designazione delle merci
2309 10 19	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % ----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % but not more than 30 % e inferiore o uguale a
2309 10 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 10 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %
2309 10 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 10 70	--- non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
2309 90	- altri:
2309 90 10	-- Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
2309 90 20	-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo -- altri, comprese le premiscele: --- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: ---- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: ----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %
2309 90 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 90 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % ----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %
2309 90 43	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 90 49	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % --- altri: ---- altre:
2309 90 99	----- altre
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
2401 10	- Tabacchi non scostolati: -- Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured":
2401 10 10	--- Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia
2401 10 20	--- Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 10 30	--- Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland --- Tabacchi "fire cured":
2401 10 41	---- del tipo Kentucky
2401 10 49	---- altri -- altri:
2401 10 50	--- Tabacchi "light air cured"
2401 10 70	--- Tabacchi "dark air cured"
2401 10 80	--- Tabacchi "flue cured"
2401 10 90	--- altri tabacchi

Codice NC	Designazione delle merci
2401 20	- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: -- Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured":
2401 20 10	--- Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia
2401 20 20	--- Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 20 30	--- Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland --- Tabacchi "fire cured":
2401 20 41	---- del tipo Kentucky
2401 20 49	---- altri -- altri
2401 20 50	--- Tabacchi "light air cured"
2401 20 70	--- Tabacchi "dark air cured"
2401 20 80	--- Tabacchi "flue cured"
2401 20 90	--- altri tabacchi
2401 30 00	- Cascami di tabacco
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: - Oli essenziali di agrumi:
3301 12	-- di arancio
3301 13	-- di limone
3301 19	-- altri - Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:
3301 24	-- di menta piperita (Mentha piperita)
3301 25	-- di altra menta
3301 29	-- altri
3301 30 00	- Resinoidi
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 40	--- altri
3302 10 90	-- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 90	- altri:
3501 90 10	-- Colle di caseina
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

Codice NC	Designazione delle merci
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
	-- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 50	--- Amidi e fecole esterificati o eterificati
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5002 00 00	Seta greggia (non torta)
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)
5101	Lane, non cardate né pettinate
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati
5201 00	Cotone non cardato né pettinato
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)»

ALLEGATO III

«ALLEGATO II b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]**

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- il 1° gennaio 2007 il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2008 il dazio all'importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2009 il dazio all'importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2010 il dazio all'importazione viene ridotto allo 0 % del dazio di base.

Codice NC	Designazione delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 90	– altri
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
	-- altre:
0206 10 91	--- Fegati
0206 10 95	--- Pezzi detti "onglets" e "hampes"
0206 10 99	--- altre
	– della specie bovina, congelate:
0206 21 00	-- Lingue
0206 22 00	-- Fegati
0206 29	-- altre:
	--- altre:
0206 29 91	---- Pezzi detti "onglets" e "hampes"
0206 29 99	---- altre
	– della specie suina, congelate:
0206 49	-- altre
0206 80	– altre, fresche o refrigerate:
	-- altre:
0206 80 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca
0206 80 99	--- delle specie ovina e caprina
0206 90	– altre, congelate:
	-- altre:
0206 90 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca
0206 90 99	--- delle specie ovina e caprina

Codice NC	Designazione delle merci
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10	– di conigli o di lepri
0208 40	– di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni):
0208 40 10	-- Carne di balena
0208 90	– altre
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 90	– altri:
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide:
	---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 11	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 13	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 19	----- superiore a 27 %
	---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 31	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 33	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 39	----- superiore a 27 %
	--- altri:
	---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 51	----- inferiore o uguale a 3 %
0403 90 53	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 59	----- superiore a 6 %
	---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 61	----- inferiore o uguale a 3 %
0403 90 63	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 69	----- superiore a 6 %
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10	– Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide:
	--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
	---- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

Codice NC	Designazione delle merci
0404 10 26	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 28	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 32	----- superiore a 27 %
	---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 34	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 36	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 38	----- superiore a 27 %
	-- altri:
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
	---- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 48	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 52	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 54	----- superiore a 27 %
	---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 56	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 58	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 62	----- superiore a 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
	---- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 72	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 74	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 76	----- superiore a 27 %
	---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 78	----- inferiore o uguale a 1,5 %
0404 10 82	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0404 10 84	----- superiore a 27 %
0404 90	- altri
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
0405 90	- altri
0406	Formaggi e latticini:
0406 10	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini
0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
0406 40	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>
0406 90	- altri formaggi:

Codice NC	Designazione delle merci
0406 90 01	-- destinati alla trasformazione
	-- altri:
0406 90 13	--- Emmental
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz
0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell
0406 90 18	--- Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine
0406 90 19	--- Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 90 21	--- Cheddar
0406 90 23	--- Edam (Geheimratskäse)
0406 90 25	--- Tilsit
0406 90 27	--- Butterkäse
0406 90 29	--- Kashkaval
0406 90 35	--- Kefalotyri
0406 90 37	--- Finlandia
0406 90 39	--- Jarlsberg
	--- altri:
0406 90 50	---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra
	---- altri:
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:
	----- inferiore o uguale a 47 %:
0406 90 61	----- Grana padano, Parmigiano reggiano
0406 90 69	----- altri
	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:
0406 90 73	----- Provolone
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
0406 90 78	----- Gouda
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
0406 90 82	----- Camembert
0406 90 84	----- Brie
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

Codice NC	Designazione delle merci
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %
0406 90 93	----- superiore a 72 %
0406 90 99	----- altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	- Sperma di tori
	- altri:
0511 99	-- altri:
0511 99 10	--- Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
0511 99 85	--- altri:
ex 0511 99 85	---- diversi da crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0604 10	- Muschi e licheni:
0604 10 10	-- Licheni delle renne
	- altri:
0604 91	-- freschi:
0604 91 40	--- Rami di conifere:
ex 0604 91 40	---- di abeti di Nordmann [<i>Abies nordmanniana</i> (Stev.) Spach] e di abeti nobili (<i>Abies procera</i> Rehd.)
0701	Patate, fresche o refrigerate:
0701 90	- altre:
0701 90 10	-- destinate alla fabbricazione della fecola
	-- altre:
0701 90 90	--- altre
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
0703 10	- Cipolle e scalogni:
0703 10 90	-- Scalogni
0703 90 00	- Porri ed altri ortaggi agliacei

Codice NC	Designazione delle merci
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate:
	– Lattughe:
0705 11 00	-- a cappuccio
0705 19 00	-- altre
	– Cicorie:
0705 29 00	-- altre
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 90	– altri:
0706 90 10	-- Sedani-rapa
0706 90 90	-- altri
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
0707 00 90	– Cetriolini
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
0708 10 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0708 90 00	– altri legumi
0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
0709 20 00	– Asparagi
0709 30 00	– Melanzane
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedanirapa
	– Funghi e tartufi:
0709 59	-- altri:
0709 59 50	--- Tartufi
0709 60	– Pimenti del genere “ <i>Capsicum</i> ” o del genere “ <i>Pimenta</i> ”
0709 70 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0709 90	– altri
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 10 00	– Patate
	– Legumi da granella, anche sgranati:
0710 21 00	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0710 22 00	-- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
0710 29 00	-- altri
0710 30 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0710 80	– altri ortaggi o legumi
0710 90 00	– Miscugli di ortaggi

Codice NC	Designazione delle merci
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 20	– Olive
0711 40 00	– Cetrioli e cetriolini
	– Funghi e tartufi:
0711 59 00	-- altri
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 70	--- Capperi
0711 90 90	-- Miscugli di ortaggi
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20 00	– Cipolle
0712 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 90	-- altri
0713 20 00	– Ceci
	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
0713 32 00	-- Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)
0713 33	-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 90	--- altri
0713 39 00	-- altri
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Noci di cocco:
0801 11 00	-- disseccate
0801 19 00	-- altre
	– Noci del Brasile:
0801 21 00	-- con guscio
	– Noci di acagiù:
0801 31 00	-- con guscio
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– Nocciole (<i>Corylus</i> spp.):
0802 21 00	-- con guscio
0802 22 00	-- sgusciate
0802 40 00	– Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)
0802 50 00	– Pistacchi
0802 90	– altre:
0802 90 85	-- altre

Codice NC	Designazione delle merci
0803 00	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate:
	– fresche:
0803 00 11	-- Frutta del plantano (Banane da cuocere)
0803 00 19	-- altre
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:
0804 20	– Fichi:
0804 20 10	-- freschi
0804 30 00	– Ananassi
0804 50 00	– Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi:
0805 10	– Arance
0805 20	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
0805 50	– Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0806	Uve, fresche o secche:
0806 10	– fresche:
0806 10 10	-- da tavola
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
0807 20 00	– Papaie
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:
0810	Altre frutta fresche:
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "Vaccinium":
0810 40 30	-- Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)
0810 40 50	-- Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum
0810 40 90	-- altri
0810 50 00	– Kiwi
0810 90	– altri:
0810 90 30	-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie
0810 90 40	-- Frutti della passione, carambole e pitahaya
	-- Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:
0810 90 50	--- Ribes nero (cassis)
0810 90 70	--- altri
0810 90 95	-- altre

Codice NC	Designazione delle merci
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10	– Fragole
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	-- altri:
0811 20 31	--- Lamponi
0811 20 51	--- Ribes rosso
0811 20 59	--- More di rovo o di gelso e more-lamponi
0811 20 90	--- altri
0811 90	– altre:
	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
0811 90 19	---- altri
	--- altre:
0811 90 39	---- altri
	-- altre:
0811 90 50	--- Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus")
0811 90 70	--- Mirtilli delle specie "Vaccinium myrtilloides" e "Vaccinium angustifolium"
	--- Ciliegie:
0811 90 75	---- Ciliege acide (Prunus cerasus)
0811 90 80	---- altre
0811 90 85	--- Frutta tropicale e noci tropicali
0811 90 95	--- altre
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 10 00	– Ciliegie
0812 90	– altre:
0812 90 20	-- Arance
0812 90 98	-- altre
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 10 00	– Albicocche
0813 20 00	– Prugne
0813 30 00	– Mele
0813 40	– altra frutta
0813 50	– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	-- Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
	--- senza prugne:

Codice NC	Designazione delle merci
0813 50 12	---- di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 50 15	---- altre
	-- altri miscugli:
0813 50 99	--- altri
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
	- Caffè non torrefatto:
0901 11 00	-- non decaffeinizzato
0901 12 00	-- decaffeinizzato
	- Caffè torrefatto:
0901 21 00	-- non decaffeinizzato
0901 22 00	-- decaffeinizzato
0901 90	- altri:
0901 90 90	-- Succedanei del caffè contenenti caffè
0904	Pepe (del genere "Piper"); pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati:
0904 20	- Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:
	-- non tritati né polverizzati:
0904 20 30	--- altri
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 10 00	- Farina di segala
1102 20	- Farina di granturco
1102 90	- altre:
1102 90 10	-- di orzo
1102 90 50	-- Farina di riso
1102 90 90	-- altre
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	- Semole e semolini:
1103 11	-- di frumento (grano)
1103 13	-- di granturco
1103 19	-- di altri cereali:
1103 19 90	--- altri

Codice NC	Designazione delle merci
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	- Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104 12	-- di avena:
1104 12 90	--- Fiocchi
1104 19	-- di altri cereali:
1104 19 10	--- di frumento (grano)
1104 19 50	--- di granturco
	--- altri:
1104 19 99	---- altri
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
1104 23	-- di granturco:
1104 23 10	--- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati
1104 23 99	--- altri
1104 29	-- di altri cereali:
	--- altri:
1104 29 30	---- perlati:
ex 1104 29 30	----- tranne quelli di frumento o di segala
	---- altri:
1104 29 89	----- altri
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
1104 30 90	-- di altri cereali
1108	Amidi e fecole; inulina:
	- Amidi e fecole:
1108 11 00	-- Amido di frumento (grano)
1108 12 00	-- Amido di granturco
1108 13 00	-- Fecola di patate
1108 14 00	-- Fecola di manioca
1108 19	-- altri amidi e fecole:
1108 19 90	--- altri
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10	- con guscio:
1202 10 90	-- altri
1202 20 00	- sgusciate, anche frantumate

Codice NC	Designazione delle merci
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
1211 20 00	– Radici di ginseng
1211 30 00	– Coca (foglie di)
1211 40 00	– Paglia di papavero
1211 90	– altri:
1211 90 85	-- altri:
ex 1211 90 85	--- Radici di liquirizia
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto):
1501 00 19	-- altri
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1508 10	– Olio greggio:
1508 10 90	-- altro
1508 90	– altri:
1508 90 90	-- altri
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	-- contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:
1522 00 39	--- altri
	-- altri:
1522 00 91	--- Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)
1522 00 99	--- altri
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate
	– di volatili della voce 0105:
1602 31	-- di tacchino:
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:
1602 31 11	---- contenenti unicamente carne di tacchino non cotta
1602 31 19	---- altre
1602 31 90	--- altre
1602 32	-- di galli e di galline:
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

Codice NC	Designazione delle merci
1602 32 11	---- non cotte
1602 32 19	---- altre
1602 32 90	--- altre
1602 39	-- altre:
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:
1602 39 21	---- non cotte
1602 39 29	---- altre
1602 39 80	--- altre
	- della specie suina:
1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi
1602 42	-- Spalle e loro pezzi
1602 49	-- altre, compresi i miscugli:
	--- della specie suina domestica:
	---- contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:
1602 49 13	----- Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle
1602 49 19	----- altre
1602 49 90	--- altre
1602 50	- della specie bovina:
	-- altre:
	--- in recipienti ermeticamente chiusi:
1602 50 31	---- "Corned beef" in recipienti ermeticamente chiusi
1602 50 39	---- altre
1602 50 80	--- altre
1602 90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	-- altre:
1602 90 31	--- di selvaggina o di coniglio
1602 90 41	--- di renna
	--- altre:
1602 90 51	---- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica
	---- altre:
	----- contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 61	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
	----- altre:
	----- di ovini e di caprini:
	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:
1602 90 72	----- di ovini
1602 90 74	----- di caprini
	----- altre:
1602 90 76	----- di ovini
1602 90 78	----- di caprini

Codice NC	Designazione delle merci
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:
	– altri:
1701 91 00	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
1701 99	-- altri
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
	– Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 11 00	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
1702 19 00	-- altri
1702 20	– Zucchero e sciroppo d'acero:
1702 20 90	-- altri
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 60	-- Miele artificiale, anche misto con miele naturale
	-- Zuccheri e melassi, caramellati:
1702 90 71	--- contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio
	--- altri:
1702 90 75	---- in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	---- altri
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
2004 10 10	-- semplicemente cotte
	-- altre:
2004 10 99	--- altre
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
	-- altre:
2005 20 20	--- a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
2005 20 80	--- altre

Codice NC	Designazione delle merci
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
	--- altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	---- superiore ad 1 kg:
2008 11 92	----- tostate
2008 11 94	----- altre
	---- uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 11 96	----- tostate
2008 11 98	----- altre
2008 19	-- altre, compresi i miscugli:
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 19 11	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale
	---- altre:
2008 19 13	----- Mandorle e pistacchi, tostati
2008 19 19	----- altre
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 19 91	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale
ex 2008 19 91	----- Diversa da frutta tropicale e noci tropicali
	---- altre:
	----- Frutta a guscio tostate:
2008 19 93	----- Mandorle e pistacchi
2008 19 95	----- altre
2008 19 99	----- altre
2008 20	– Ananassi:
	-- con aggiunta di alcole:
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 19	---- altri
	-- senza aggiunta di alcole:
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 20 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

Codice NC	Designazione delle merci
2008 30	- Agrumi: -- con aggiunta di alcole: --- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 30 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas -- senza aggiunta di alcole: --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 30 51	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 30 71	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli
2008 30 75	---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
2008 30 90	--- senza aggiunta di zuccheri
2008 40	- Pere: -- con aggiunta di alcole: --- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: ---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 40 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ---- altre:
2008 40 21	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas --- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 40 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % -- senza aggiunta di alcole: --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 40 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 40 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 40 79	---- altre
2008 50	- Albicocche: -- con aggiunta di alcole: --- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: ---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 50 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas ---- altre:
2008 50 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 50 39	----- altre -- senza aggiunta di alcole: --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

Codice NC	Designazione delle merci
2008 50 69	---- altre
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 50 94	---- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg
2008 50 99	---- inferiore a 4,5 kg
2008 60	- Ciliege:
	-- con aggiunta di alcole:
	--- altre:
2008 60 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	-- senza aggiunta di alcole:
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 60 50	---- superiore ad 1 kg
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 60 70	---- superiore o uguale a 4,5 kg
2008 60 90	---- inferiore a 4,5 kg
ex 2008 60 90	----- Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)
2008 80	- Fragole:
	-- con aggiunta di alcole:
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 80 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 19	---- altre
	--- altre:
2008 80 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	-- senza aggiunta di alcole:
2008 80 50	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:2008 19:
2008 99	-- altri:
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 45	----- Prugne
	---- senza aggiunta di zuccheri:
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 99 72	----- superiore o uguale a 5 kg
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Succhi di arancia:
2009 11	-- congelati:
2009 19	-- altri:
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

Codice NC	Designazione delle merci
2009 19 98	---- altri
	- Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):
2009 69	-- altri:
	--- di un valore Brix superiore a 67:
2009 69 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
	--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:
	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:
2009 69 51	----- concentrati
	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 69 71	----- concentrati
2009 69 79	----- altri
	- Succhi di mela:
2009 79	-- altri:
	--- di un valore Brix superiore a 67:
2009 79 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	---- altri:
2009 79 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 79 99	----- senza zuccheri addizionati
2009 90	- Miscugli di succhi:
	-- di un valore Brix superiore a 67:
	--- miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
2009 90 19	---- altri
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	--- miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
	--- altri:
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 41	----- contenenti zuccheri addizionati
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 79	----- senza zuccheri addizionati

Codice NC	Designazione delle merci
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	– Vinaccia:
2308 00 11	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %
2308 00 19	-- altri
2308 00 90	– altri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 90	– altri:
	-- altri, comprese le premiscele:
	--- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
	---- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:
	----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:
2309 90 35	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
2309 90 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:
2309 90 41	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:
2309 90 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 90 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
2309 90 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
2309 90 70	---- non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
	--- altri:
2309 90 91	---- Polpe di barbabietole melassate
	---- altre:
2309 90 95	----- aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO II c)

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI
DELLA COMUNITÀ****[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]**

Esenti da dazio nell'ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo:

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente (in tonnellate)
1001 90 91	Frumento (grano) tenero, frumento segalato e spelta, esclusa la spelta destinata alla semina	20 000»
1001 90 99		

ALLEGATO V

«ALLEGATO III

CONCESSIONI ACCORDATE DALLA COMUNITÀ AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Albania sono soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC	Designazione delle merci	Dal 1° gennaio 2007	Dal 1° gennaio 2008 e anni successivi
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i> : vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

Codice NC	Designazione delle merci	Dal 1° gennaio 2007	Dal 1° gennaio 2008 e anni successivi
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente iniziale	Aliquota del dazio
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	100 tonnellate	6 % ⁽¹⁾
1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve di acciughe	1 000 tonnellate ⁽²⁾	0 % ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Oltre il volume contingente si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

⁽²⁾ Dal 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il volume contingente annuale è aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applica fino a quando il volume contingente annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, sarà ridotta come segue:

Dazio	1° dicembre 2006	1° gennaio 2007	1° gennaio 2008 e anni successivi
Dazio	80 % del dazio NPF	65 % del dazio NPF	50 % del dazio NPF»

ALLEGATO VI

«PROTOCOLLO 2

RELATIVO AGLI SCAMBI TRA L'ALBANIA E LA COMUNITÀ NEL SETTORE DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

(Protocollo 2 ASA)

Articolo 1

1. La Comunità e l'Albania applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui all'allegato I e agli allegati II a), II b), II c) e II d), in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,
- modificare i dazi indicati negli allegati I, II b), II c) e II d),
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e l'Albania, o
- in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Albania si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

Allegato I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania

I dazi sono fissati a zero per le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania, elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	- Yogurt:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	---- superiore a 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	---- superiore a 6 %
0403 90	- altri:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	---- superiore a 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	---- superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

Codice NC	Designazione delle merci
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	– altri:
0511 99	-- altri:
	--- Spugne naturali di origine animale:
0511 99 31	---- gregge
0511 99 39	---- altre
0511 99 85	--- altri:
ex 0511 99 85	---- Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 30	--- Granturco dolce
0903 00 00	Mate
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	– Alghe
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	-- di liquirizia

Codice NC	Designazione delle merci
1302 13 00	-- di luppolo
1302 19	-- altri:
1302 19 80	--- altri
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	-- Agar-agar
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90	– altri:
1515 90 11	-- Olio di tung (di abasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:
ex 1515 90 11	--- Oli di jojoba e di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestericati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	– altre:
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
	-- altre:
1517 90 93	--- Miscela o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	– Linossina
	– altri:

Codice NC	Designazione delle merci
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	-- altri:
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	- Degras
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 to 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altre
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	-- altre:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altre
1902 30	- altre paste alimentari
1902 40	- Cuscus
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili

Codice NC	Designazione delle merci
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	-- altre
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi
	– altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altri:
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

Codice NC	Designazione delle merci
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
2106 90	– altre:
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	-- altre:
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altre
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" estratti e sughi di tabacco
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)

Codice NC	Designazione delle merci
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	– altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol ---- altre:
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	– Caseine
3501 90	– altri:
3501 90 90	-- altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	-- Destrina -- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--- altri
3505 20	– Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amilacee
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Allegato II A)

Dazi applicabili all'importazione in Albania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

I dazi sono fissati a zero per le importazioni in Albania dei prodotti originari della Comunità elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	– altri:
0511 99	-- altri:
	--- Spugne naturali di origine animale:
0511 99 31	---- gregge
0511 99 39	---- altre
0511 99 85	--- altri:
ex 0511 99 85	---- Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0903 00 00	Mate
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	-- di liquirizia
1302 13 00	-- di luppolo
1302 19	-- altri:
1302 19 80	--- altri

Codice NC	Designazione delle merci
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	-- Agar-agar
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90	– altri:
1515 90 11	-- Olio di tung (di abasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:
ex 1515 90 11	--- Oli di jojoba e di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	– altre:
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
	-- altre:
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	– Linossina
	– altri:

Codice NC	Designazione delle merci
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	-- altri:
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	- Degras
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
	-- Preparazioni:
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

Codice NC	Designazione delle merci
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 10	-- Farina di senapa
2103 30 90	-- Senapa preparata
2103 90	– altri:
2103 90 10	-- “Chutney” di mango liquido
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
2106 90	– altre:
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	-- altri:
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:
2106 90 98	--- altre
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 90	-- altri
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)

Codice NC	Designazione delle merci
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	– altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol ---- altre:
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	– Caseine
3501 90	– altri:
3501 90 90	-- altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	-- Destrina -- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--- altri
3505 20	– Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amilacee
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Allegato II b)

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- il 1° gennaio 2007 il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2008, il dazio all'importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2009, il dazio all'importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 2010, i dazi rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Designazione delle merci
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 30	--- Granturco dolce
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altri
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	-- altre:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altre
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Codice NC	Designazione delle merci
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	-- altre:
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi
	– altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altri:
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	-- Estratti, essenze e concentrati

Codice NC	Designazione delle merci
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati
	-- Preparazioni:
2101 20 98	--- altri
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	- Salsa di soia
2103 90	- altri:
2103 90 90	-- altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" estratti e sughi di tabacco:
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
	- altri:
2403 91 00	-- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"
2403 99	-- altri

Allegato II c)

I prodotti agricoli trasformati di cui al presente allegato continuano ad essere soggetti ai dazi NPF alla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Yogurt:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	---- superiore a 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	---- superiore a 6 %
0403 90	– altri:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	---- superiore a 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	---- superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 20 00	– Salsa “Ketchup” ed altre salse al pomodoro

*Allegato II d)***Contingenti tariffari annui applicabili all'importazione in Albania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità**

Le importazioni in Albania dei seguenti prodotti originari della Comunità beneficiano di un dazio ad aliquota zero all'interno dei contingenti indicati di seguito. Per i quantitativi eccedenti tali contingenti si applicano le condizioni di cui all'allegato II a), all'allegato II b) e all'allegato II c).

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo esente da dazio
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	150 tonnellate
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	100 tonnellate
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	60 tonnellate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	100 tonnellate
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	3 700 hl*
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	

ALLEGATO VII

«PROTOCOLLO 4

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E LA REPUBBLICA D'ALBANIA

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
<i>Articolo 1</i>	Definizioni
TITOLO II	DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
<i>Articolo 2</i>	Requisiti generali
<i>Articolo 3</i>	Cumulo nella Comunità
<i>Articolo 4</i>	Cumulo in Albania
<i>Articolo 5</i>	Prodotti interamente ottenuti
<i>Articolo 6</i>	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
<i>Articolo 7</i>	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
<i>Articolo 8</i>	Unità da prendere in considerazione
<i>Articolo 9</i>	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
<i>Articolo 10</i>	Assortimenti
<i>Articolo 11</i>	Elementi neutri
TITOLO III	REQUISITI TERRITORIALI
<i>Articolo 12</i>	Principio della territorialità
<i>Articolo 13</i>	Trasporto diretto
<i>Articolo 14</i>	Esposizioni
TITOLO IV	RESTITUZIONE O ESENZIONE
<i>Articolo 15</i>	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V	PROVA DELL'ORIGINE
<i>Articolo 16</i>	Requisiti generali
<i>Articolo 17</i>	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
<i>Articolo 18</i>	Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
<i>Articolo 19</i>	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
<i>Articolo 20</i>	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21	Contabilità separata
Articolo 22	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
Articolo 23	Esportatore autorizzato
Articolo 24	Validità della prova dell'origine
Articolo 25	Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26	Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 27	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28	Documenti giustificativi
Articolo 29	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 30	Discordanze ed errori formali
Articolo 31	Importi espressi in euro
TITOLO VI	MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32	Assistenza reciproca
Articolo 33	Verifica delle prove dell'origine
Articolo 34	Composizione delle controversie
Articolo 35	Sanzioni
Articolo 36	Zone franche
TITOLO VII	CEUTA E MELILLA
Articolo 37	Applicazione del protocollo
Articolo 38	Condizioni speciali
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39	Modifiche del protocollo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

<i>Allegato I:</i>	Note introduttive all'elenco dell'allegato II
<i>Allegato II:</i>	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
<i>Allegato III:</i>	Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1
<i>Annex IV:</i>	Testo della dichiarazione su fattura
<i>Allegato V:</i>	Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Albania — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Albania;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Albania;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Albania:

a) i prodotti interamente ottenuti in Albania ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti in Albania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Albania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari dell'Albania, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ⁽¹⁾ o utilizzando i materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 ⁽²⁾, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Tali prodotti non devono necessariamente aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

⁽¹⁾ Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

⁽²⁾ La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli, definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica e la Turchia, e ai prodotti diversi dai prodotti siderurgici definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e che

c) siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in Albania, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

La Comunità fornisce all'Albania, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 4

Cumulo in Albania

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari dell'Albania i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità, dell'Albania o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea⁽³⁾ o utilizzando i materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del consiglio di associazione

⁽³⁾ Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

CE-Turchia del 22 dicembre 1995⁽⁴⁾, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno dell'Albania. Tali prodotti non devono necessariamente aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Albania non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario dell'Albania soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Albania.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Albania conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e che

c) siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in Albania, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

L'Albania fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

⁽⁴⁾ La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli, definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica e la Turchia, e ai prodotti diversi dai prodotti siderurgici definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Articolo 5***Prodotti interamente ottenuti**

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Albania:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell'Albania, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Albania;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania;

e

e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania.

*Articolo 6***Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

*Articolo 7***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata sufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Albania.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il

prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Albania, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Albania verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Albania sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Albania sui materiali esportati dalla Comunità o dall'Albania e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Albania o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;

e che

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e che

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o dell'Albania, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e l'Albania direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Albania.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese di importazione presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; o

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

nonché

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito;

o

c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Albania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Albania nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Albania;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e che

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, dell'Albania o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Albania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Albania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

1. I prodotti originari della Comunità importati in Albania e i prodotti originari dell'Albania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o

b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficiente-mente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui a tale paragrafo.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente decisione e in base alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Albania o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella

domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY",

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Albania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Albania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".

2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

o

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Albania o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegna all'autorità doganale del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che

lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

*Articolo 25***Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

*Articolo 26***Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 27***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 28***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Albania o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Albania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

*Articolo 29***Conservazione delle prove dell'origine dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

*Articolo 30***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 31***Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell'Albania o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Albania. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell'Albania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Albania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti,

del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. Occorre comunicare al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto i risultati del controllo, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della dell'Albania o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese di importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

*Articolo 36***Zone franche**

1. La Comunità e l'Albania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Albania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII**CEUTA E MELILLA***Articolo 37***Applicazione del protocollo**

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata all'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari dell'Albania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. L'Albania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 38.

*Articolo 38***Condizioni speciali**

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Albania o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;

2) prodotti originari dell'Albania:

a) i prodotti interamente ottenuti in Albania;

b) i prodotti ottenuti in Albania nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Albania" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 39***Modifiche del protocollo**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Allegato I***Note introduttive all'elenco dell'allegato II****Nota 1**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente. Ad esempio:

Example:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- materiali per la produzione della carta e carta,

- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 % in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

- 6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

- 7.1. I "trattamenti specifici" ex2707, da 2713 a 2715, ex2901, ex2902 e ex3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

- 7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;

- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell' 85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710 voltolizzazione ad alta frequenza;
 - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati – altri	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	

(1)	(2)	(3) o (4)	
1502	– altri Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1504	– grassi di ossa o grassi di cascami – altri Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1505	– frazioni solide – altri Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – frazioni solide – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: – olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana – frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

(1)	(2)	(3) o (4)	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1 e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – estratti di malto – altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi – contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi		
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	

(1)	(2)	(3) o (4)
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008	– frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
	– altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

(1)	(2)	(3) o (4)	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: – preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti – farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto: 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e — in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	

(1)	(2)	(3) o (4)	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e — in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati è originario	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati è originario	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	

(1)	(2)	(3) o (4)
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisdico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	Composti del mercurio di acidi monocarbosilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono tuttavia essere utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	– eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto: 3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: – prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	– altri – sangue umano – sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici – frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline – emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): – ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3003 o 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3006	- rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo - barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: - fatte di materie plastiche - fatte di stoffe - dispositivi per stomia	Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - o — sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽³⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ⁽⁴⁾ diverso di questa stessa voce. Possono tuttavia essere utilizzati materiali dello stesso gruppo del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	– altri	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto: 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – eteri ed esteri di amidi e fecole – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: – pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	– Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi – Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme-esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	– Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione – alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
	– I seguenti prodotti della presente voce: -- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
	-- scambiatori di ioni -- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi sulfonafrenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici -- oli di flemma e olio di Dippel -- miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali valgono le regole riportate in appresso: - prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero - altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) - Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per le quali valgono le regole riportate in appresso: - Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri: -- Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero -- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere - Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: – Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene – altri	Rigenerazione di coperture usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Produzione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: – Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	

(1)	(2)	(3) o (4)	
4303	– altri Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – levigato o incollato con giunture di testa – Liste e modanature	Levigatura o incollatura con giunture di testa Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni – Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	

(1)	(2)	(3) o (4)	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose celulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	

(1)	(2)	(3) o (4)	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: – Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone – altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex Capitolo 50	Seta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	– contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	– altri	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta	
		o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (?): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici (?) Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (?): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: — contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	– altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 53 da 5306 a 5308 da 5309 a 5311	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — filati di iuta, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	

(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — filati di cocco, — fibre naturali, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: – Feltri all'ago – altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia, — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	

(1)	(2)	(3) o (4)	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: – Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili – altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirali), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: – di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia, — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	- di altri feltri - altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, oppure — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto: - Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fian-dra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	

(1)	(2)	(3) o (4)	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: – contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili – altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (7)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: – Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie – altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: – Stoffe a maglia – Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili – altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da sostanze chimiche Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: – Reticelle ad incandescenza impregnate – altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: – Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	- Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 - altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — filati di cocco, — i materiali seguenti: — filati di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾, — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, — filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾, — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ⁽⁸⁾, — monofilamenti di copoliestere di un poliesteri, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	– altri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: – Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
	– altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		

(1)	(2)	(3) o (4)
	- Ricamati - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato - Fodere interno collo e polsi, tagliate - altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - in feltro, non tessuti - altri: -- Ricamati -- altri	Fabbricazione a partire da (⁷): — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ (¹⁰) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ (¹⁰)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (⁷): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili

(1)	(2)	(3) o (4)	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: – non tessuti – altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ : — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁾	
Ex 6506	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁾	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMI (11)	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure — lana di vetro	
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: – greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	

(1)	(2)	(3) o (4)	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contro-rotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

(1)	(2)	(3) o (4)	
7304, 7305 e 7306 ex 7307 7308 ex 7315	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74 7401 7402 7403 7404 7405	CRame e lavori di rame; eccetto: Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica Rame raffinato e leghe di rame, greggio: – Rame raffinato – Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi Rifiuti e rottami di rame Leghe madri di rame	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; eccetto:	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		o	
		Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
7801	Piombo greggio: – Piombo raffinato – altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7802	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7902	
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 8002	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: – Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

(1)	(2)	(3) o (4)	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciente o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosa-trici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 8302 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 8306 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ⁽¹²⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: – Rulli compressori – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterra-mento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzane-ve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusiva-mente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i ma-teriali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavora-zione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, mac-chine per l'elaborazione di testi ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i ma-teriali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i ma-teriali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: – Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore – altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8486	– Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma – macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli – macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro – parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464 – strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi – forme, per formare ad iniezione o per compressione – altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico – parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine ed apparecchi della voce 8428 – apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	– dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– «schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radio-scandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	– monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	– riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 - altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	- Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V - connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche -- di materie plastiche -- di ceramica, di ferro e di acciaio -- di rame	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafer) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici: — Circuiti integrati monolitici — multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):		
	– Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	-- inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracadute a motore («rotochute»)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e congegni galleggianti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere anti-gas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomii	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: – Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	– altri 9029 Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi 9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti 9031 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili 9032 Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici 9033 Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 91	Svegliate, pendole, orologi e loro parti; eccetto: 9105 Altri orologi 9109 Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9503 [9501,9502]	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

(1)	(2)	(3) o (4)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi
Capitolo 97	Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(¹) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(²) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici», si veda la nota introduttiva 7.2.

(³) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(⁴) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(⁵) Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(⁶) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(⁷) Per le condizioni speciali relative a prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(⁸) Per quanto riguarda le condizioni speciali relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(⁹) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(¹⁰) Cfr. la nota introduttiva 6.

(¹¹) SEMI - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(¹²) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

*Allegato III***Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1****Istruzioni per la stampa**

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm (è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza) ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche degli Stati membri della Comunità e dell'Albania possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistingerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾; descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ Modello n. del Ufficio doganale Paese in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾ descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

*Allegato IV***Testo della dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ⁽²⁾ преференциален произход

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need toodet on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμιοσικής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. ... ⁽¹⁾) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ⁽²⁾.

.....⁽³⁾
(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

⁽¹⁾ Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Allegato V

Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

Codice NC	Designazione delle merci
1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1806 10 90	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20 95	- altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg -- altre --- altre
1901 90 99	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - altri -- altri, esclusi gli estratti di malto --- altri
2101 12 98	Altre preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Altre preparazioni a base di tè o di mate
2106 90 59	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove - altre -- altre
2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate -- altre --- altre
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol ---- altri: ----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola ----- altri»